

**Zeitschrift:** Parkinson : das Magazin von Parkinson Schweiz = le magazine de Parkinson Suisse = la rivista di Parkinson Svizzera

**Band:** - (1997)

**Heft:** 45

**Artikel:** Decima revisione dell'AVS : in breve i punti più importanti

**Autor:** Agier, Jean-Marie

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-815776>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 31.10.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Decima revisione dell'AVS. In breve i punti più importanti

a cura di Jean-Marie Agier, direttore e portavoce del servizio giuridico per handicappati, SAEB, Losanna

### Splitting

La rendita per coniugi viene sostituita da due rendite individuali indipendenti dallo stato civile, e calcolate tenendo conto del fatto, che ogni coniuge conserva i propri diritti acquisiti fino all'anno del matrimonio e che, i redditi acquisiti del marito e della moglie, durante il matrimonio sono ripartiti a metà fra i coniugi. Nel caso in cui le rendite dei coniugi superassero insieme il 150% delle rendite massime semplici, verranno proporzionalmente ridotte.

### L'accredito per compiti educativi

L'educazione dei figli (fino a 16 anni) dà diritto ad accrediti per compiti educativi che saranno ripartiti tra i coniugi per la durata del matrimonio. Questo accredito sarà stabilito d'ufficio e retroattivamente nel momento in cui nasce il diritto alla rendita. Non è pertanto necessario inoltrare una domanda specifica.

### Innalzamento graduale dell'età di pensionamento per le donne

Sarà fattibile a partire dal 2001 con la possibilità di anticipare di un anno il versamento della rendita AVS. Nel 2001 si partirà coi 63 anni e nel 2005 dai 64. Nel contempo vi è la possibilità del pensionamento anticipato: la rendita AVS verrà decurtata del 6,8% per ogni anno di anticipazione (le donne nate il 1947 o prima avranno una decurtazione del solo 3,4%).

### Accredito per compiti di assistenza

Coloro che assistono o curano parenti prossimi, dovranno annunciare alla fine di ogni anno (a partire dal 1.1.97) i compiti di assistenza alla loro Cassa cantonale di compensazione AVS (i formulari di richiesta sono ottenibili presso le

agenzie comunali AVS). A differenza di quanto avviene per gli accrediti per compiti educativi, gli anni di assistenza possono essere conteggiati solamente a partire dall'entrata in vigore delle innovazioni, ovverossia dal 1.1.97).

### Rendite complete AI

Le rendite versate nel 96 saranno mantenute; nel 97, per i nuovi casi, la moglie deve aver raggiunto i 56 anni (invece dei 55). Questo limite d'età sarà elevato gradualmente di un anno ogni anno per raggiungere 62 anni nel 2003, data in cui questo genere di rendita sarà totalmente soppresso. I diritti acquisiti nell'AI saranno mantenuti nell'AVS. Invece la persona invalida ha diritto ad una rendita completa per il coniuge se saranno soddisfatte determinate condizioni.

### Soppressione della rendita straordinaria AVS/AI sottoposta ai limiti di reddito

Le prestazioni complementari sostituiranno questo genere di rendita. Gli aventi diritto, grazie ad un sistema di diritti acquisiti, riceveranno una rendita pari almeno a quella del 1996. Ciò comporta che anche persone non aventi ancora diritto a rendite AVS/AI possano ricevere prestazioni complementari come segue:

*Cittadini svizzeri*, che avessero diritto ad una rendita ordinaria AVS o AI, potrebbero ricevere prestazioni complementari se hanno pagato almeno un anno di contributi e se adempiono alle condizioni previste dalla clausola in materia di reddito e di prestazioni complementari.

*Stranieri provenienti da paesi con i quali la Svizzera ha stipulato delle convenzioni nell'ambito delle assi-*

*curazioni sociali*: queste persone riceveranno anche prestazioni complementari al posto della rendita straordinaria che avrebbero maturato in base alla convenzione. Queste ultime però saranno limitate all'importo della rendita straordinaria, nel caso in cui la persona in questione non abbia abitato ininterrottamente durante 15 anni in Svizzera.

*Stranieri di paesi non convenzionati* ricevono anche prestazioni complementari, nel caso in cui ottemperando al periodo minimo di contributi unitamente alla clausola di assicurazione hanno maturato un diritto ad una rendita AVS/AI ordinaria, però solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno di 15 anni in Svizzera.

(Fonte: *Behinderung + Recht* 3.96)

Chi volesse ulteriori informazioni sul proprio caso personale può rivolgersi al numero telefonico 084 884 10 50 presso l'Istituto delle assicurazioni sociali.